

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1999

che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006

[notificata con il numero C(1999) 2843]

(1999/659/CE)

(GU L 259 del 6.10.1999, pag. 27)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Decisione 2000/426/CE della Commissione del 26 giugno 2000	L 165	33	6.7.2000
► <u>M2</u> Decisione 2004/592/CE della Commissione del 23 luglio 2004	L 263	24	10.8.2004
► <u>M3</u> Decisione 2005/361/CE della Commissione del 29 aprile 2005	L 118	35	5.5.2005



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1999

che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006

[notificata con il numero C(1999) 2843]

(1999/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

- (1) considerando che la dotazione di stanziamenti di impegno per le misure di sviluppo rurale integrate nei programmi dell'obiettivo 1 è cofinanziata dal FEAOG, sezione orientamento, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- (2) considerando che il sostegno comunitario ad altre misure di sviluppo rurale è cofinanziato dal FEAOG, sezione garanzia, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- (3) considerando che al paragrafo 23 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Berlino, tenutosi il 24 e 25 marzo 1999, sono stati fissati gli orientamenti finanziari relativi allo sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per il periodo 2000-2006;
- (4) considerando che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la Commissione assegna agli Stati membri stanziamenti iniziali per le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEAOG, sezione garanzia, su base annua e secondo criteri obiettivi che tengano conto delle situazioni e delle esigenze particolari, nonché delle azioni impegnative da intraprendere, specialmente per quanto riguarda l'ambiente, l'occupazione e la conservazione del paesaggio;
- (5) considerando che, date le particolari difficoltà strutturali nelle zone rurali ammissibili all'obiettivo 2 dei Fondi strutturali, la Commissione provvede ad assicurare che, nell'ambito della programmazione delle misure dello sviluppo rurale, l'intensità dell'aiuto comunitario pro capite sia notevolmente superiore in queste zone rispetto a quelle non interessate dagli obiettivi 1 o 2 per quanto riguarda le misure indicate all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- (6) considerando che occorre tener conto del paragrafo 22 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999;
- (7) considerando che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la Commissione, tenendo conto degli obiettivi dei programmi, adegua gli stanziamenti iniziali alle spese effettivamente sostenute e alle revisioni delle previsioni di spesa presentate dagli Stati membri,

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stanziamenti iniziali assegnati agli Stati membri per il sostegno allo sviluppo rurale cofinanziati dal FEAOG, sezione garanzia, per il periodo 2000-2006 sono stabiliti nell'allegato della presente decisione.

▼M1

Gli stanziamenti di cui al primo comma coprono anche:

- a) le spese sostenute dal FEAOG, sezione garanzia, per le misure di accompagnamento contemplate nei regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92 del Consiglio a partire dall'esercizio finanziario 2000 poiché, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, il FEAOG si assume in carico i pagamenti effettuati dagli organismi pagatori a partire dal 16 ottobre 1999;
- b) le altre azioni di sviluppo rurale approvate anteriormente al 1° gennaio 2000 e riprese nella nuova programmazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione ⁽¹⁾.

Per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, l'importo massimo ammissibile al FEAOG per le spese pagate dagli organismi pagatori di uno Stato membro non deve superare l'importo totale delle spese effettuate dallo stesso Stato membro durante il periodo dal 16 ottobre 1999 al 31 dicembre 1999.

▼B*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 26.

ALLEGATO

Sostegno allo sviluppo rurale a carico della sezione «Garanzia» del FEAOG (2000-2006)

	(Mio EUR)												
	2000		2001	2002	2003	2004 (*)	2005			2006 (***)		totale periodo (dotazioni modificate)	dotazione totale «Berlino»
	Spesa effettiva		dotazione iniziale		previsione		dotazione modificata		dotazione iniziale		dotazione modificata		
Belgio	25,9	31,7	47,9	46,2	48,9	55,7	55,2	55,2	56,9	54,3	54,3	310,1	379,0
Danimarca	34,2	35,4	49,7	45,9	44,3	52,2	53,6	53,6	62,0	63,9	63,9	326,4	348,8
Germania	683,0	708,1	730,6	799,1	799,9	794,2	852,9	806,6	808,7	848,0	781,3	5 308,6	5 308,6
Grecia	146,8	75,5	160,3	136,4	125,6	148,6	175,5	150,9	159,9	178,1	178,1	973,6	993,4
Spagna	395,3	539,8	448,5	500,1	512,1	520,9	535,2	529,1	494,2	542,6	542,6	3 467,5	3 481,0
Francia	474,1	609,5	678,5	832,3	839,2	862,4	909,8	875,9	1 075,0	1 105,3	1 105,3	5 414,8	5 763,4
Irlanda	344,4	326,6	333,0	341,0	350,1	356,5	356,5	356,5	338,6	338,6	337,3	2 388,9	2 388,9
Italia	755,6	658,7	649,9	655,4	635,3	673,3	683,4	683,4	412,8	805,2	474,0	4 512,3	4 512,3
Lussemburgo	6,7	9,6	12,8	16,8	16,2	13,6	14,7	13,8	13,9	13,9	13,9	89,8	91,0
Paesi Bassi	59,8	54,8	48,9	69,4	67,7	62,2	69,5	63,2	61,0	48,5	48,5	412,3	417,0
Austria	459,0	453,2	440,4	458,1	468,7	478,7	478,7	478,7	450,4	450,6	450,0	3 208,1	3 208,1
Portogallo	132,1	197,8	167,7	153,1	193,3	226,3	226,3	226,3	231,4	254,1	254,1	1 324,4	1 516,8
Finlandia	332,5	326,7	320,1	337,0	329,7	328,2	340,9	333,4	223,4	320,6	219,9	2 199,3	2 199,3
Svezia	175,6	150,8	163,1	165,8	163,8	169,1	170,6	170,6	138,5	157,7	140,2	1 129,9	1 129,9
Regno Unito non ancora assegnati	151,2	180,5	162,3	148,7	154,2	168,2	162,4	162,4	183,2	188,6	188,6	1 147,9	1 168,0
Totale	4 176,2	4 358,7	4 413,7	4 705,3	4 749,0	4 910,1	5 085,2	4 959,0	4 709,9	5 370,0	5 019,8	32 213,9	32 905,5
a) stanziamenti di bilancio	(**) 4 184	4 495	4 595	4 698	4 803			4 910					
b) riporto	0	0	99	49,3	41,2			49,0					
a) + b)	4 184	4 495	4 694	4 747,3	4 844,2			4 959,0					
Prospettive fin. I b	4 386	4 495	4 595	4 698	4 803			4 910			5 020		

(*) Dati relativi alla spesa 2004 prima della liquidazione dei conti definitiva

(**) dopo il trasferimento di 100 milioni di euro da 1a) a 1b) alla fine dell'esercizio finanziario

(***) gli importi per il 2006 non includono la modulazione.